

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

(Adottata con delibera C.d.A n. 6/17284 del 16/05/2023

Approvato dalla Regione Veneto con nota Prot 10473 del 31/05/2023)

Premesse

Considerato l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. che prevede l'istituzione di un fondo per le funzioni tecniche relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture, da ripartire tra il Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste, nonché tra i loro collaboratori, si necessita di adottare un Regolamento che le modalità ed i criteri di ripartizione.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui alle premesse a favore del personale dipendente dell'Ater della Provincia di Verona che svolge gli incarichi per le opere previste nel seguente art. 3.
2. Il personale destinatario dell'incentivo viene individuato in conformità all'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e nei soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste, nonché tra i loro collaboratori incaricati per le attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità e di collaudo statico.
3. La percentuale effettiva dell'incentivo calcolato sull'importo delle opere, lavori, servizi e forniture è stabilita nel presente Regolamento in base alle classi di importo indicate nel successivo art. 4.
4. Gli incentivi spettano a tutto il personale interessato, con l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale, che, rientrando nelle categorie indicate nel successivo art. 6, abbia effettivamente svolto la relativa attività lavorativa, in proporzione alla quantità della stessa. Conseguentemente saranno esclusi tutti coloro che non hanno svolto prestazioni afferenti le attività cui fa riferimento l'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016.

Art. 2 – Costituzione e accantonamento

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'A.T.E.R. destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara, di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo per le "Funzioni Tecniche" all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata per gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del

Codice. La restante quota del 20% è utilizzata per le finalità di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, secondo le modalità definite dal successivo art. 8.

3. L'importo del fondo non è soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 – Opere, lavori, servizi e forniture compresi nel fondo

1. Per “opere o lavori” compresi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2106 nel fondo si intende qualsiasi intervento costruttivo, comunque finanziato, realizzato dall'Azienda, anche per conto terzi.
2. Per “servizi e forniture” compresi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2106 nel fondo si intende qualsiasi appalto di servizi e forniture, comunque finanziato, realizzato dall'Azienda, anche per conto terzi e per il quale venga nominato il direttore dell'esecuzione nei casi previsti dalle linee guida ANAC n° 3 aggiornate con la deliberazione n. 1007/2017.
3. Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 113:
 - i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi e le forniture che non sono supportati da attività di progettazione e/o affidamento con gara;
 - le convenzioni stipulate con Consip;
 - “opere o lavori” di importo inferiore a € 100.000,00 al netto di IVA;
 - “servizi e forniture” di importo inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA

Art. 4 – Graduazione del Fondo

1. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Importi a base di gara (euro)	Lavori ed opere
fino ad € 1.000.000	2%
per la parte eccedente € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000	1,9%
per la parte eccedente € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000	1,7%
per la parte eccedente € 5.000.000	1,5%

Importi a base di gara (euro)	Servizi e forniture
fino ad € 100.000	2%
per la parte eccedente € 100.000 e fino ad € 200.000	1,9%
per la parte eccedente € 200.000	1,7%

2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia articolata per stralci funzionali o lotti, si applica la percentuale corrispondente all'effettivo importo in grado d'asta del singolo stralcio funzionale o del singolo lotto.
3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme del quadro economico, che - ove non prevista esplicita dicitura - sarà redatto quale documento integrativo (allegato in appendice al QTE del Progetto Esecutivo per i lavori).

Art. 5 – Ripartizione del Fondo e conferimento degli incarichi

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo (di seguito denominato incentivo) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche in precedenza indicate, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
2. L'affidamento dell'attività di RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuato dalla stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice.
3. Le restanti attività previste dal comma 1 sono conferite, sentito il RUP, con atto del Dirigente competente, tenuto conto:
 - del possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti;
 - della professionalità, della specializzazione e dell'esperienza;
 - delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere;
 - dei carichi di lavoro già assegnati;
 - dei risultati conseguiti in attività pregresse;
 - dell'opportunità di rotazione del personale.
4. Il Dirigente può, sentito il RUP, modificare o revocare gli affidamenti con decisione motivata, stabilendo l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
5. L'atto di conferimento degli incarichi, debitamente protocollato, deve riportare:
 - il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 1, nonché del personale che collabora a tali attività, indicando i compiti affidati;
 - i termini di tempo entro i quali svolgere le prestazioni.
6. Partecipa alla ripartizione del fondo il personale tecnico, amministrativo, contabile al quale sia stata affidata almeno una delle seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
 - valutazione preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Codice;
 - predisposizione, controllo delle procedure, espletamento della gara d'appalto;
 - responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
 - collaudo tecnico-amministrativo o verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
 - collaudo statico ove necessario, ai sensi dell'art. 67 del D.p.r. 380/2001.

Art. 6 – Lavori/Servizi/Forniture – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura ove sia nominato il direttore dell'esecuzione, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.
2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, sentito il RUP e il Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione, secondo le percentuali stabilite nella tabella riportata al successivo articolo 6 comma 4.
3. Gli importi ottenuti competono al personale al quale sono affidate le attività ed ai loro rispettivi collaboratori.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, nelle percentuali

indicate nelle tabelle sottostanti e definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

OPERE E LAVORI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	30%	70%
	Collaboratori		30%
Programmazione della spesa (art. 21 D.Lgs n. 50/2016)	Referente	2%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile	5%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	7%	70%
	Collaboratori		30%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	26%	70%
	Collaboratori		30%
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	CSE	20%	70%
	Collaboratori		30%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	Collaudatore	6%	70%
	Collaboratori		30%
Collaudo statico	Collaudatore	4%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100%	

FORNITURE E SERVIZI			
Prestazioni/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	40%	70%
	Collaboratori		30%
Programmazione della spesa (art. 21 D.Lgs 50/2016)	Referente	2%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	15%	70%
	Collaboratori		30%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	43%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100%	

5. Nel caso non sia necessario il collaudo tecnico amministrativo o la verifica di conformità, poiché sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, la relativa percentuale competerà alla direzione dei lavori/direttore dell'esecuzione.

Art. 7 – Disciplina delle attività svolte con apporto di figure anche esterne

1. Qualora intere prestazioni vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui all'art. 6, comma 4, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Nel caso di attività svolte con apporto di figure anche esterne, ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, sarà cura del RUP indicare l'incidenza percentuale dell'attività svolta con figure esterne rispetto al totale dell'incentivo relativo alle prestazioni alle quali tale attività esterna si riferisce.

Art. 8 – Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. La quota del 20% di cui all'art. 2, comma 3, costituisce il Fondo per l'Innovazione di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Art. 9 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con apposito atto formale del competente Dirigente.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti assegnati a ciascuno.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Art. 10 – Espletamento dell'incarico

1. L'incarico si intende espletato e le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di gara, con la stipula del contratto;
 - d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di collaudo;
 - e) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato, ovvero per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
2. Costituisce condizione per la liquidazione degli incentivi la verifica della sottoscrizione degli atti e dei documenti correlati alle attività assegnate al dipendente.

Art. 11 – Criteri di riduzione dell'incentivo

1. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati ed in caso di mancata giustificazione il Dirigente o il RUP provvede a proporre una riduzione dell'incentivo. Analogamente in caso di eventuali incrementi dei costi il Dirigente o il RUP provvede, previo contraddittorio con le parti interessate alla riduzione dell'incentivo, fermi restando eventuali provvedimenti previsti dal contratto di lavoro e dalle vigenti disposizioni di legge, come segue:

Incremento tempo	Penali		Incremento costi	Penali
>20%	10%		>10%	10%
>30%	20%		>20%	30%
>50%	50%		>30%	50%

Le economie conseguite per carenze comportanti riduzione dell'incentivo andranno ad incrementare il fondo per la parte destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. In caso di revoca dell'intervento in corso, sopravvenuta per esigenze dell'Azienda, si procederà, in rapporto all'avanzamento delle attività.
3. Nel caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato di una o più attività, che abbiano compromesso l'esito positivo dell'appalto e/o dell'esecuzione, non sarà corrisposto l'incentivo agli incaricati di tali attività ed ai loro collaboratori.
4. Non verranno liquidate le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle attività sotto citate se sono:
 - affidate a incarichi esterni all'ATER;
 - svolte da personale con qualifica dirigenziale;
 - derivanti dalla riduzione per aumento dei tempi di esecuzione e/o aumento del costo;
 - prive dell'accertamento positivo di cui all'art. 12;
 - non svolte.

Art. 12 – Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo formale accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione predisposta dal RUP in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di liquidazione dell'incentivo.
2. Le quote parti dell'incentivo da distribuire tra l'incaricato della singola attività ed i collaboratori delle singole attività sono definite dal Dirigente competente, su proposta del RUP.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge oltre agli oneri fiscali.

5. L'attribuzione degli incentivi è comunque disposta in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico.
6. L'erogazione del compenso viene effettuata in unica soluzione entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità.
7. Il Dirigente, qualora sia prevedibile una durata dell'iter complessivo superiore a 18 mesi, può disporre l'erogazione del compenso in due rate:
 - prima rata a seguito della stipula del contratto;
 - seconda rata entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo tecnico amministrativo/del certificato di regolare esecuzione ovvero della dichiarazione di conformità
 In tal caso saranno rispettate le aliquote riportate nella seguente tabella:

Attività svolte	Aliquota 1^ rata	Aliquota 2^ rata
a) programmazione della spesa per gli investimenti	1	--
b) responsabile unico del procedimento	1/3	2/3
c) verifica preventiva dei progetti (in caso di lavori)	1	--
d) predisposizione e controllo procedure di gara ed espletamento della gara	1	--
e) direzione dei lavori/direttore dell'esecuzione	--	1
f) collaudo tecnico amministrativo/dichiarazione di conformità	--	1
g) collaudo statico ove necessario	--	1

Su autorizzazione del Direttore potranno essere disposti acconti diversi al verificarsi di casi particolari.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché:
 - a) in presenza di procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
 - b) venga certificato, dal dirigente preposto, che all'interno del quadro/prospetto economico relativamente alla procedura di gara sia stata inserita, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo, così come indicato all'art. 4 comma 3;
 - c) gli stanziamenti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture siano stati accantonati negli stati di previsione della spesa e quindi nei bilanci aziendali.